



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6938 del 2014, proposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuliana Basso, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Giovanni Todisco in Roma, viale Angelico, n. 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. -OMISSIS-, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della signora -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2020 il Cons. Alessandro Verrico;
Nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso dinanzi al T.a.r. Liguria (R.G. n. 262/2013), l'odierna appellata impugnava il provvedimento n. RM830/12 emesso in data 13 dicembre 2012 dall'ufficio della Motorizzazione civile di Savona, con il quale veniva disposta la revisione della patente di guida n. 11\42087540V rilasciata dalla Prefettura di Imperia in data 12 settembre 1987. La revoca veniva disposta in quanto, come risulta dalla comunicazione della polizia stradale di Imperia in data 24 ottobre 2012, la ricorrente era rimasta coinvolta in un sinistro verificatosi il precedente 14 agosto 2012 causato da una distrazione alla guida provocata dalle manovre attuate dalla stessa per impostare il navigatore di bordo.

2. Il T.a.r., dopo aver accolto l'istanza cautelare con l'ordinanza n. -OMISSIS-, con la sentenza n. -OMISSIS-, ha accolto il ricorso e ha compensato le spese di giudizio tra le parti. Secondo il Tribunale, in particolare:

- a) è infondata l'eccezione di incompetenza dell'ufficio della Motorizzazione perché generica e perché, per giurisprudenza della stessa Sezione, la competenza a disporre la revisione della patente spetta all'ufficio del luogo in cui si è verificato l'incidente dal quale deriva il provvedimento impugnato;
- b) non sussiste la dedotta erronea valutazione dei presupposti fattuali del provvedimento impugnato, atteso che la mancanza di precedenti decurtazioni di punti dalla patente di guida dell'interessata e la tenuità della sanzione pecuniaria irrogata nei suoi confronti non dimostrano, di per sé, l'insussistenza dei presupposti dell'atto, anche alla luce della natura ampiamente discrezionale della revisione ex art. 128 codice della strada;
- c) è fondata la censura relativa al difetto di motivazione del provvedimento impugnato, atteso che essa si esaurisce nel richiamo *ob relationem* della comunicazione della polizia

stradale di Imperia del 24 agosto 2012 e nella mera riproduzione della formula legislativa che delinea i presupposti per la revisione della patente di guida.

3. Il Ministero ha proposto appello, per ottenere la riforma della sentenza impugnata e il conseguente rigetto integrale del ricorso originario. In particolare, l'appellante ha sostenuto l'idoneità della richiamata comunicazione della polizia stradale di Imperia a sostenere le motivazioni del provvedimento di revisione, alla luce della descritta dinamica del sinistro, peraltro non contestata, del potenziale stato di pericolo creato alla circolazione stradale e dei gravi danni arrecati alla autovettura e alle pertinenze stradali.

3.1. Si è costituita in giudizio l'originaria ricorrente, la quale, depositando memoria difensiva, oltre ad opporsi all'appello chiedendone l'integrale rigetto, ha proposto appello incidentale, censurando a sua volta l'impugnata sentenza laddove ha respinto il secondo motivo di ricorso. In particolare, l'appellante incidentale ha dedotto che la ricostruzione del sinistro non parrebbe evidenziare in modo univoco elementi che possano mettere in dubbio l'idoneità tecnica del conducente alla guida, essendo, anzi, indicativa del pieno possesso dei requisiti di idoneità fisica psichica e tecnica in capo alla stessa. Il riferimento va in particolare ai seguenti elementi: *“1) mancanza di precedenti contestazioni di violazioni al codice della strada da leggersi unitamente all'evento – incidente che ha originato la richiesta di revisione; 2) possesso di punteggio pieno (28 punti) in capo all'interessata al momento di verifica del sinistro; 3) assenza di conseguenze fisiche in capo alla de Andreis e a soggetti terzi al momento del fatto; 4) capacità della conducente di fermare autonomamente il mezzo condotto e collaborazione prestata nell'immediatezza alle forze dell'ordine nella ricostruzione della dinamica del sinistro; 5) contestazione di un'unica contravvenzione in capo alla conducente/ricorrente consistente nella violazione dell'art. 141 co. 2 e 15 C.d.S. comportante l'applicazione di una sanzione di € 78,00”*.

3.2. Con memoria difensiva depositata il 15 settembre 2020 l'appellata-appellante incidentale ha insistito nelle censure dedotte.

4. All'udienza del 15 ottobre 2020 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

5. L'appello principale è infondato e deve pertanto essere respinto.

6. Il Collegio, preliminarmente, rileva che, secondo la costante giurisprudenza;

a) l'istituto della revisione della patente di guida di cui all'art. 128, comma 1, del Codice della strada costituisce provvedimento amministrativo, funzionale alla garanzia della sicurezza del traffico stradale non avente natura di sanzione amministrativa, sia pure accessoria (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 3 ottobre 2018, n. 5682);

b) invero, il provvedimento di revisione è finalizzato alla verifica della permanenza dei requisiti psicofisici e di idoneità tecnica per il possesso della patente di guida ed è adottato allorquando il comportamento del conducente sia stato tale da far sorgere dubbi in ordine al possesso di tali requisiti, con la conseguenza che tale provvedimento, a differenza di quello assunto ai sensi dell'art. 126 *–bis* del d.lgs. n. 285 del 1992, non ha finalità sanzionatorie o punitive e non presuppone l'accertamento di una violazione delle norme sul traffico o di quelle penali o civili, ma è adottato in dipendenza di qualunque episodio che giustifichi un ragionevole dubbio sulla persistenza dell'idoneità psicofisica o tecnica (Cons. Stato, Sez. IV, 2 settembre 2011, n. 4962; *id.*, Sez. VI, 18 marzo 2011, n. 1669; *id.*, sez. VI, 17 gennaio 2011, n. 238);

6.1. Ciò premesso, considerata la natura ampiamente discrezionale del provvedimento di revisione della patente di guida (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 6 giugno 2011, n. 3338), ai fini della valutazione del dubbio sul pieno possesso dei requisiti di idoneità fisica psichica e tecnica che legittima il provvedimento, è necessaria la presenza di una motivazione approfondita al riguardo.

6.2. La motivazione dell'impugnato provvedimento è testualmente del seguente tenore:

“vista la comunicazione n. 0011851 Polstrada di Imperia in data 24.08.2012 dalla quale risulta che la S. V. il giorno 14.08.02012 su rettilineo a/10 — Villanova d'Albenga perdeva il controllo autovettura urtando con violenza guard-rail sx e poi dx: sanzionata artt. 15-141 cds; gravi danni. Considerato che il suddetto comportamento di guida fa sorgere dubbi sulla persistenza nella S.V. dei requisiti psico fisici di idoneità tecnica prescritti per il possesso della patente di guida”.

Inoltre, la comunicazione a cui il provvedimento fa rinvio si limita a descrivere la dinamica del sinistro.

6.3. Si può pertanto concludere, in condivisione con quanto statuito dal primo giudice, ritenendo l'impugnato provvedimento privo di una adeguata motivazione, non potendo ritenersi sufficiente a tal fine il mero rinvio alla comunicazione della Polstrada di Imperia che interveniva sul luogo dell'incidente.

7. Quanto all'appello incidentale, se ne ravvisa parimenti l'infondatezza, considerato che, come già affermato dal T.a.r., la presenza di elementi favorevoli all'appellante incidentale non esclude, di per sé, che alla stregua di una valutazione complessiva della vicenda non si addivenga a ritenere comunque sussistenti i presupposti per l'adozione dell'atto, anche (e soprattutto) alla luce della natura ampiamente discrezionale del provvedimento di revisione *ex art.* 128 codice della strada.

Ciò in quanto, laddove idoneamente e congruamente motivato, il provvedimento di revoca può essere giustificato anche dalla causazione di un singolo incidente stradale, laddove le circostanze di fatto connotate da particolare gravità siano di per sé dimostrative della inidoneità fisica psichica e tecnica del conducente.

8. In conclusione, in ragione di quanto esposto, l'appello principale e l'appello incidentale devono essere respinti.

9. In ragione della soccombenza reciproca si dispone l'integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando respinge l'appello principale e l'appello incidentale.

Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell'appellata-appellante incidentale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2020, con l'intervento dei magistrati:

Roberto Giovagnoli, Presidente

Luca Lamberti, Consigliere

Daniela Di Carlo, Consigliere

Francesco Gambato Spisani, Consigliere

Alessandro Verrico, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Alessandro Verrico

IL PRESIDENTE
Roberto Giovagnoli

IL SEGRETARIO